



**DIVISIONE SICUREZZA**  
**Corpo Polizia Locale**  
**Servizio Amministrazione**  
**Ufficio Contenzioso**

Allegato 2 - parte  
integrante Proposta di  
deliberazione C.C. n.

**Oggetto: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs 267/2000, derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti giudiziari esecutivi sfavorevoli emessi dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del Comune di Torino nei ricorsi contro le violazioni ai sensi del CdS nonché Ingiunzioni di pagamento a seguito di violazioni ai sensi del CDS accertate dalla Polizia Locale, € 7565,64**

Con la presente relazione il responsabile dell'Ufficio Contenzioso, cui fa capo la difesa in giudizio degli atti citati, espone quanto segue:

Il pagamento delle spese legali o il rimborso del contributo unificato è dovuto a seguito di sentenze di accoglimento del Giudice di Pace e talvolta del Tribunale, nelle cause avverso:

1. **Verbali redatti dalla Polizia Locale della Città di Torino per violazioni alle norme del CdS.** I ricorsi sono presentati ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della Strada (L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150).

Gli oppositori avversavano i verbali fondando i ricorsi su motivi di legittimità, .

La difesa in Giudizio è a cura dei funzionari delegati dal Sindaco appartenenti all'Ufficio Contenzioso.

Le ragioni motivazionali su cui il Giudice di Pace fonda l'accoglimento dei ricorsi sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- **Titolare di permesso o altro titolo autorizzativo**
- **Segnaletica verticale o orizzontale irregolare o poco chiara**
- **Errata notifica o notifica oltre il termine dei verbali opposti**
- **Insufficienza di prove**
- **Stato di necessita'**
- **Piu' violazioni dello stesso tipo**
- **Tolleranza temporale**
- **Errore in uno o piu' elementi essenziali del verbale**
- **Buona fede**
- **Omessa contestazione immediata o vizi nella relativa motivazione**
- **Decesso del trasgressore**
- **Continuazione**
- **Veicolo in stato di furto**
- **Non commissione del fatto**

2. **Ingiunzioni di pagamento** emesse da **SORIS SPA** per mancato pagamento entro il termine di legge di violazioni ai sensi del Codice della Strada.

In questa categoria di contenzioso, gli opposenti convenivano in giudizio il Comune di Torino e la Società **SORIS SPA**, per chiedere l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento emesse ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie (per violazione del Codice della Strada). Negli Atti di Citazione ex art. 615 CpC (o ricorsi ai sensi dell'art 7 D.L. 150/11) depositati dagli opposenti, si eccettuava la mancata notifica della ingiunzione, degli atti della riscossione successivi alla stessa, oltre all'intervenuta prescrizione del credito o la mancata, tardiva, errata notifica dei verbali ad essa sottesa.

La difesa in Giudizio è a cura dei funzionari delegati dal Sindaco appartenenti all'Ufficio Contenzioso.

Le ragioni motivazionali su cui il Giudice di Pace fonda l'accoglimento dei ricorsi sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- **mancata notifica degli atti della riscossione successivi alla formazione della cartella esattoriale** (ad es. intimazione di pagamento, ecc.);
- **intervenuta prescrizione del credito**, per assenza degli atti interruttivi del termine quinquennale;
- **mancata notifica dell' Ingiunzione di Pagamento.**
- **mancata, tardiva o errata notifica dei verbali contenuti nell'ingiunzione di pagamento**

**La soccombenza comporta a carico dell'Amministrazione Comunale il pagamento delle spese processuali e talvolta degli onorari professionali e/o del contributo unificato.**

Nel prospetto allegato è stata indicata la data di pubblicazione della sentenza che prevede l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di procedere al pagamento, nonché la data di notifica della sentenza effettuata dalla parte vittoriosa, nei soli casi in cui la stessa sia stata effettuata, che fa decorrere il termine di pagamento nei 120 giorni successivi. Il mancato rispetto dei termini di legge per il pagamento può comportare un aggravio di spesa dovuto ad ulteriori oneri relativi al procedimento di esecuzione.

Si precisa che l'obbligo di pagamento sussiste indipendentemente dalla notifica della sentenza.

Da attenta disamina delle sentenze di cui all'oggetto, non sono emerse ipotesi di responsabilità contabile in capo ad appartenenti alla Pubblica Amministrazione, né possibili azioni di rivalsa verso terzi, compresa la concessionaria alla riscossione.

Nei casi di errata notifica dei verbali da parte della società affidataria del servizio, saranno attivate le iniziative per il risarcimento del danno.

Il Responsabile P.O. dell'Ufficio Contenzioso  
Avv. Luciano Marcon

Il Dirigente  
Area Amministrazione Personale e Bilancio  
Dr. Roberto Rosso